

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato Corpo Nazionale), C.F. n. 80219290584, rappresentato dal Dirigente Generale – Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, Ing. Leonardo Denaro domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero dell'Interno, Piazza del Viminale – Roma, da una parte,

e


L'Università degli Studi di Genova (di seguito denominata Università), con sede legale e domicilio fiscale a Genova, via Balbi, 5 – 16100 – Genova (C.F. e Partita IVA 00754150100), nella persona del Magnifico Rettore Prof. Giacomo Deferrari, presso la quale è domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Genova del 28 aprile 2009,

VISTO il decreto legislativo n° 139 del 8 marzo 2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 che prevedono che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246, che al capo III, art. 17, fa espressamente riferimento alle Convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, tramite il Dipartimento, può stipulare con Enti locali ed altri Enti pubblici o privati;

VISTO la legge 609/96 che all'art. 3 prevede che il Corpo Nazionale effettui i servizi formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, avvalendosi del personale addetto, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe;

VISTA la legge 89/2005 che all'articolo 7bis prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e



1

condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

premesso che

- l'Università ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
- l'Università per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di altri soggetti sia pubblici che privati;
- l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea triennale, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il diploma di Master di secondo livello;
- l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini presso strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionali esterne alla struttura didattica competente, secondo quanto stabilito dalla Legge 196/97, dal D.M. 270/04 e dal proprio Regolamento Didattico di Ateneo;
- il Ministero dell'Interno ha tra le proprie finalità istituzionali la divulgazione a qualsiasi livello della cultura della sicurezza;
- l'Università e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intendono sviluppare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, nel rispetto delle rispettive prerogative la più ampia ed intensa collaborazione;

convengono e stipulano quanto segue


Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sopra riportate formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

L'Università e il Corpo Nazionale intendono finalizzare la più ampia ed intensa collaborazione alla progettazione e realizzazione delle iniziative sotto elencate:

- a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse;
- b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, convegni, ecc);
- c) sviluppo e realizzazione di "studi di settore" su problematiche di sicurezza antincendio, anche in collaborazione con soggetti terzi;
- d) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
- e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse dei contraenti;
- f) proposte di "offerta formativa" mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro" (di cui al D.Lgs. 81/2008 e



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'GMY' and another signature that is partially obscured by a diagonal line.

successive modifiche ed integrazioni) e relative misure di protezione e prevenzione da porre in essere;

- g) svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di studenti e laureati dell'Università presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si riterranno più opportune;
- h) forme di collaborazione tra le parti che possono concretizzarsi nella proposta, da parte dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, di progetti di norme tecniche di interesse del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

ART. 3 - COMITATO DI COORDINAMENTO

3.1 Costituzione

Per l'attuazione ed il monitoraggio della presente Convenzione viene istituito un apposito Comitato di Coordinamento (di seguito, Comitato) composto da tre membri designati dal Corpo Nazionale, su proposta del Dirigente Generale-Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e da tre membri designati dall'Università.

Ciascuna parte provvede alla designazione dei membri entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, comunicandone per iscritto i nominativi all'altra parte.

Il Presidente verrà indicato dall'Università tra i membri di propria designazione, mentre il Vice Presidente è indicato dal Corpo Nazionale tra i tre membri di propria designazione.

Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, di cui almeno un membro di ciascuna parte. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato può delegare, con l'approvazione di almeno quattro dei suoi componenti, alcune funzioni al Presidente ed al Vice Presidente. È ammessa, per particolari esigenze operative, che saranno individuate dal Comitato stesso, una particolare procedura mirata alla consultazione per iscritto dei membri del Comitato e alla successiva assunzione di eventuali deliberazioni.

Il Comitato istituirà comunque un Comitato Tecnico Consultivo, composto anche da componenti designati tra gli appartenenti al personale del Corpo Nazionale.


La segreteria dei Comitati è assicurata dall'Università.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce di norma a Genova, presso la sede dell'Università, su convocazione del Presidente di concerto con gli altri membri del Comitato.

3.2 Compiti

Il Comitato di Coordinamento provvede a:

- esaminare e valutare - sulla base di rapporti predisposti dal Comitato Tecnico - le proposte sia di attività, sia di accordi di collaborazione provenienti dalle parti;
- promuovere l'ottimale coordinamento ed integrazione fra le varie attività in essere fra le parti;
- individuare - anche tramite rapporti predisposti dal Comitato Tecnico - e proporre autonomamente alle parti, per l'attuazione di competenza, specifici settori da approfondire ed attività da sviluppare;
- indire riunioni del personale direttamente responsabile - sia del Corpo Nazionale che dell'Università - mirate ad approfondire singole linee di formazione e di attività in generale, anche per definire, se del caso, specifici dettagli dei programmi operativi;
- sentire le parti, secondo modalità preventivamente concordate, per la stesura di una relazione annuale sull'andamento dell'attività oggetto della Convenzione;
- coordinare, unificare e snellire - in tutti quei casi in cui ciò sia possibile - le procedure gestionali dei responsabili tecnico-amministrativi dei contratti e degli accordi di collaborazione stipulati nell'ambito della Convenzione.



Handwritten signatures and a stamp are present at the bottom right of the page. The stamp is a circular official seal, partially obscured by the signatures. The number '3' is printed at the bottom right of the page.

3.3 Programmazione

Entro tre mesi dalla data di stipula della presente Convenzione e, successivamente, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di riferimento, il Presidente del Comitato trasmetterà agli organi competenti delle Parti un documento, approvato preliminarmente, contenente:

- la descrizione delle singole attività previste per l'anno successivo,
- una relazione predisposta dal Comitato Tecnico sulle attività svolte nell'anno precedente,
- i relativi elementi di valutazione sotto il profilo scientifico e tecnologico.

ART. 4 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le modalità di svolgimento delle puntuali attività declinate al precedente art. 2 potranno essere successivamente disciplinate mediante la stipula di specifici protocolli contenenti altresì il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati.

Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento dovrà essere sottoscritta un'apposita convenzione secondo lo schema previsto dal DM 25/3/1998, n. 142 ("Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento").

La convenzione di cui al comma precedente farà riferimento al presente accordo di collaborazione e potrà essere sottoscritta, per l'Università, direttamente dai Presidi di Facoltà o, nel caso riguardi gli studenti e i laureati di più Facoltà, dal Rettore per tutte le Facoltà dell'Ateneo; per ciò riguarda il Corpo Nazionale, dal Capo del Corpo o, per sua delega, dal Direttore Regionale VV.F. competente. Nei protocolli di cui al primo comma saranno disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla copertura assicurativa dei lavoratori e degli studenti, alla tutela dei dati personali e alla titolarità degli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività concordate.

Art. 5 - NORME PER IL PERSONALE DEI DUE ENTI

Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso le strutture, i Centri o i Laboratori dell'altra Parte, per l'esecuzione di lavori relativi alle attività, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante.

L'attività del personale suddetto non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

È a carico di ciascuna delle Parti ospitante l'ottenimento di permessi e di autorizzazioni che siano necessarie all'attuazione dei programmi, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata l'attività.

Art. 6 - DURATA


La presente convenzione ha validità 3 anni, con decorrenza dalla data della sua stipula, e sarà rinnovabile previo accordo per successivi periodi di pari durata.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo, mediante comunicazione formale da inviare all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione dei progetti in corso anche dopo la comunicazione della volontà di recesso.

Art. 7 - ASSICURAZIONE

Ciascuna delle Parti provvede agli obblighi di legge in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, e provvede a fornire idonea



copertura assicurativa al proprio personale in relazione alle attività da esso svolte presso le strutture dell'altra parte.

Ciascuna parte è esonerata da qualsiasi forma di responsabilità civile per danni subiti dal personale e dai beni dell'altra parte ovvero dal personale o dai beni di terzi affidati a quest'ultima.

Art. 8 - COSTI

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

I soli costi derivanti dall'attuazione dell'accordo riguardano le attività didattiche eventualmente rese dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, ai sensi dell'art. 7 bis della legge 31 maggio 2005, n. 89, saranno remunerate dagli Enti organizzatori con le stesse modalità previste dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 9 - FORO

Per eventuali controversie in ordine alla presente Convenzione è competente il Foro di Genova.

Art. 10 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in triplice copia su carta uso bollo, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, all. b, del DPR 642/72.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

GENOVA, 31/08/09
(luogo) (data)



p. Università degli Studi di Genova

il Rettore

p. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)